

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 - c.a.p. 24062 – (Bergamo) - Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni; del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; del Regolamento edilizio comunale; del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi della sicurezza stradale e del decoro urbano, tenendo conto delle esigenze di comunicazione e informazione degli operatori commerciali, industriali, artigianali e dei servizi in genere e dell'adeguato recepimento dei messaggi pubblicitari da parte degli utenti. In particolare, è obiettivo del presente regolamento incentivare comportamenti omogenei in zone aventi caratteri comuni; limitare ed orientare l'impiego di materiali; limitare la diffusione incontrollata di segnali visivi; rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici; preservare le zone non costruite.

Art. 2 Priorità

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in ogni caso non potrà generare confusione con la segnaletica stradale, gli impianti semaforici e tutti gli impianti rispondenti a requisiti di pubblica utilità a cui si dà assoluta priorità ai fini della sicurezza della circolazione.

Art. 3 Definizione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari sono costituiti dai seguenti tipi:

a) Insegna di esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede.

c) Sorgente Luminosa

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo la luce illumina aree, fabbricati, monumenti e manufatti di qualsiasi natura, purchè recanti messaggi o scritte di natura pubblicitaria.

d) Cartello

Si definisce "cartello" un manufatto bifacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, di manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

e) Striscione, locandina, stendardo, bandiere, vele e cavalletti

Si definisce "Striscione, locandina, stendardo, bandiere, vele e cavalletti" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli o alla propaganda di prodotti o di attività. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) Segno orizzontale reclamistico

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso per luce propria o per luce indiretta. Sono considerati, altresì, impianti pubblicitari di servizio i manufatti messi in opera dal Comune per localizzare servizi di pubblica utilità quali centri sportivi, culturali, ecc..

h) Targa

Si definisce "targa" il manufatto rigido, di forma piana, non luminoso per luce propria, monofacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura e installato a lato o sull'ingresso dei locali della sede dell'attività.

i) Tenda

Si definisce "tenda" il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi riportanti la scritta in caratteri alfanumerici ed eventualmente completata da simboli e da marchi.

l) Vetrofania e monitor televisivi

Si definisce "vetrofania non pubblicitaria" i fogli di materiale traslucido, abbellito con disegni, immagini, loghi ecc. colorati e non, applicati ai vetri di una finestra, di una vetrina e sim. a scopo decorativo.

Si definisce "vetrofania pubblicitaria" i fogli di materiale traslucido, abbellito con scritte colorate e non, applicati ai vetri di una finestra, di una vetrina e sim. a scopo pubblicitario.

Si definisce "monitor televisivo" il visore riprodotto immagini animate che siano visibili in pubblico, finalizzate alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività.

m) Cassonetto a pubblicità intercambiabile

Si definisce "cassonetto a pubblicità intercambiabile" il manufatto monofacciale finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmesse.

n) Impianto di pubblicità o di propaganda, totem e torrette

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

o) Segnali di direzione turistica e di territorio

Il presente Regolamento disciplina l'installazione di segnali di direzione turistica e di territorio ai successivi art. 24 e 25. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alle norme di cui all'art. 134 del Reg. di Att. del C.d.S..

Art. 4
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I mezzi pubblicitari non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben aderenti, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
5. Non è consentita l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sui tetti degli edifici e sui muri di pregio.

Art. 5
Individuazione centri abitati

1. Il Centro Abitato, ai fini del presente Regolamento, è quello delimitato nella planimetria approvata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 23.09.1993, ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada.

Art. 6
Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ogni richiesta di installazione di mezzi pubblicitari in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 dovrà essere corredata dal relativo provvedimento ambientale;

Art. 7
Parchi e aree verdi comunali

1. Nei parchi e nelle aree verdi comunali possono essere consentiti impianti pubblicitari se oggetto di specifica convenzione con il Comune (iniziative tipo "adotta un'aiola"); sono inoltre consentiti gli impianti pubblicitari di servizio di competenza comunale di cui alle lettere g) e p) dell'art. 3.

CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 8 Insegne di esercizio

1. Norme generali.

a) Le insegne debbono di regola essere trattate in modo omogeneo, non contrastare con la partitura architettonica dell'edificio, non coprire decorazioni o elementi architettonici di pregio.

b) Le insegne d'esercizio non possono superare singolarmente la superficie di 3 mq se collocate all'interno dei centri storici e mq 5 all'esterno dei centri storici.

c) Per gli insediamenti produttivi o destinazione mista qualora la superficie di facciata dell'edificio riferita all'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie di ogni singola insegna d'esercizio fino al limite di 15 mq. per singola insegna.

d) Non è consentito apporre insegne a bandiera o comunque disposte perpendicolarmente alle facciate qualora queste siano collocate a filo strada,

e) In presenza di portici, è vietata l'apposizione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, sulle colonne o sui pilastri ed entro i medesimi, lungo tutto l'allineamento esterno.

f) Sono vietate insegne con illuminazione intermittente, con apparecchi illuminanti abbaglianti o con cromatismo intenso.

2. Centro storico.

a) nei centri storici e comunque su tutti i fabbricati dal riconosciuto valore storico-testimoniale è vietato occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori, portali ecc.

b) Il sistema d'illuminazione dei vari tipi d'insegna potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa bianca (calda o fredda).

Si vieta categoricamente l'installazione di insegne con illuminazione ad intermittenza o a variazione di colore, a fasci luminosi o raggi laser proiettati o rivolti su strada, marciapiede o altro.

Le insegne potranno essere realizzate attraverso la collocazione di piccoli fari, all'uopo è vietato l'uso di colori accesi o comunque non in armoniosa corrispondenza con quelli utilizzati nel prospetto.

In linea generale è, pertanto, assolutamente inibito l'uso esterno di luci al neon e di scatolati in policarbonato (cassonetto autoilluminante).

In linea generale non è consentita l'installazione di qualsiasi fonte d'illuminazione accentuatamente pittoresca ed incompatibile con il contesto architettonico dei Centri Storici (quali ad esempio le lanterne rosse cinesi, ecc.).

Non è consentito apporre insegne a bandiera o comunque disposte perpendicolarmente alle facciate.

Art. 9 Preinsegne

1. Le "preinsegne" hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,25 x 0,25 e superiori di mt. 1,50 x 0,30.
2. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei "preinsegne" per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni, sagoma e materiale. Per ragioni di uniformità tipologica, potranno essere utilizzati unicamente pali forniti e installati dal Comune, dietro versamento di un corrispettivo forfettario di € 50,00 una tantum per ogni singolo fruitore dell'impianto, da versare entro la presentazione di apposita comunicazione all'ufficio competente.
La manutenzione della struttura è a cura e spese dei richiedenti, tali manufatti non sono soggetti al regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e smi codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. L'altezza sarà tale da non ostacolare la visibilità per i conducenti dei veicoli e da costituire pericolo o intralcio per il transito pedonale.
4. L'individuazione dei punti ove collocare i sostegni su cui installare le preinsegne avverrà nell'osservanza delle distanze prescritte dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. Tuttavia, nel caso le prescrizioni dianzi descritte precludano la collocazione di preinsegne anche laddove, a discrezionale giudizio degli organi competenti e dell'Ufficio di Polizia Municipale in particolare, non sussistano condizioni di oggettivo impedimento, potrà, in via eccezionale e in deroga al medesimo disposto regolamentare, rilasciarsi apposita autorizzazione, purchè siano garantite generali condizioni di sicurezza e non siano creati impedimenti alla circolazione stradale.
5. Sono esclusi colori fosforescenti o sgargianti.
6. Non è consentita l'installazione di preinsegne lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Art. 10 Cartelli

1. I cartelli non sono ammessi nei centri storici così come individuati nello strumento urbanistico;
2. I cartelli devono avere una dimensione massima di cm. 250 x 200
3. La posizione dei cartelli potrà essere perpendicolare o parallela al senso di marcia dei veicoli. Nell'ambito del territorio comunale è ammesso un numero massimo di due cartelli per ogni attività.
4. Entro il centro abitato la distanza minima deve essere conforme al Regolamento di attuazione del C.d.S.

Art. 11

Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, vele e cavalletti

L'esposizione di striscioni è consentita, previa comunicazione al Comune, su aree private e sul suolo pubblico solo per la pubblicizzazione di manifestazioni, spettacoli, attività socio-culturali.

Gli striscioni a prescindere dal luogo di apposizione, non devono in ogni caso superare la dimensione massima per facciata di mq. 10.

L'esposizione degli striscioni è consentita per il periodo di svolgimento di manifestazioni e spettacoli oltre che per le due settimane precedente e per i tre giorni successivi.

Art. 12

Pubblicità nei cantieri edili

1. La pubblicità che viene effettuata nei cantieri edili deve riferirsi ad attività che intervengono a qualsiasi titolo nell'intervento edilizio in corso di realizzazione e deve essere limitata al periodo di esecuzione dei lavori.
2. Tale pubblicità deve essere effettuata con cartelli non luminosi, fissati sui ponteggi, sulle facciate e nell'area di pertinenza del cantiere.

Art. 13

Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente in occasione di manifestazioni sportive e per una durata massima non superiore a 7 giorni.
2. Detti segni non dovranno in ogni caso interferire con la segnaletica orizzontale e verticale esistente.

Art. 14

Targhe

1. L'installazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni e attività è ammessa:
 - a) sulle facciate a fianco dell'ingresso;
 - b) sul portone o sulla cancellata d'ingresso;
2. Le targhe devono essere realizzate in materiali lapidei, legno o metallo, vetro, plexiglas trasparente,
3. In presenza di più targhe queste devono essere posizionate unitariamente e ordinate nel rispetto della partitura architettonica dell'edificio senza alterare o nascondere contorni lapidei o altre decorazioni o elementi architettonici ed essere omogenee per materiale, dimensione e forma.
4. Le targhe possono essere leggermente aggettanti, staccate di cm. 5 dalla muratura.

Art. 15 Tende

Sulle vetrate e sugli ingressi di attività economiche (commerciali, artigianali, professionali, ecc), anche se collocate ai piani superiori rispetto al piano terra, è ammessa l'apposizione di tende, recanti scritte e marchi pubblicitari riconducibili all'attività esercitata.

Art.16 Cassonetti a pubblicità intercambiabile

L'installazione di cassonetti a pubblicità intercambiabile è ammessa esclusivamente entro la cornice della vetrina ove ha sede l'attività o all'interno della vetrina stessa.

Art. 17 Impianti di pubblicità o propaganda

1. L'installazione di impianti di pubblicità o propaganda è consentita nei luoghi e con le caratteristiche ritenuti idonei, per un armonico inserimento nel contesto urbano,
2. Sono consentite apposite torrette pubblicitarie, eccetto che in centro storico, purchè all'interno di aree di pertinenza di edifici destinati ad attività commerciali e produttive e all'esercizio di arti, mestieri o professioni. Tali torrette dovranno essere alte non più di m. 4 e riportare solo scritte riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, il marchio o logo dell'attività che si svolge in prossimità dello stesso.

Art. 18 Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è ammessa, previo inoltro di apposita comunicazione all'Ufficio comunale competente riportante le caratteristiche del veicolo, nonchè prospetto grafico relativo al messaggio pubblicitario realizzato.

Art. 19

Sponsorizzazione spazi a verde attrezzato "adotta un aiuola"

L'Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, a singoli o ad imprese, mediante apposito contratto di sponsorizzazione.

L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali (rotatorie, aiuole, parchi ecc.).

Le aree verdi comunali da affidare mediante contratto di sponsorizzazione vengono individuate dall'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Municipale.

La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale.

Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

CAPO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20

Regime autorizzatorio

1. L'effettuazione della pubblicità mediante l'installazione o collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale come stabilito nei successivi artt. 29, 30, 31.
2. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.
4. Rimane a carico del titolare dell'autorizzazione la responsabilità per eventuali danni causati a terzi o a strutture contigue il manufatto.
5. Lo spostamento di un mezzo pubblicitario, in altra posizione di facciata o all'interno della medesima area di pertinenza dell'attività, è soggetto a preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico nel rispetto del vigente codice della strada.
6. L'installazione degli impianti pubblicitari di servizio è consentita secondo le caratteristiche tipologiche e nei luoghi ritenuti idonei dalla Giunta Comunale.

Art. 21
Scritte adesive su vetrine

1. L'apposizione sulle vetrine e nell'area di pertinenza di scritte inerenti attività promozionali dell'attività esercitata in loco (es. sconti, saldi, ribassi, ecc) non è soggetta ad autorizzazione. Il periodo di esposizione non dovrà essere superiore a quello della propaganda.

Art. 22
Nulla osta ente proprietario della Strada

1. Chiunque intenda installare cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o su aree pubbliche o in vista di esse deve presentare domanda, onde ottenere regolare Nulla-Osta dell'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:

Art. 23
Presentazione della domanda al SUAP

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, deve essere presentata al SUAP tramite lo Sportello Telematico Unificato utilizzando l'apposita modulistica ed i seguenti documenti:
 - a) Fotomontaggio o disegno a colori in scala e descrizione tecnica dell'impianto pubblicitario, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dello stesso. In caso di collocazione su fabbricato un disegno riprodotto la parte del fabbricato interessata all'installazione dell'impianto pubblicitario con evidenziato l'impianto medesimo;
 - b) il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati;
 - c) planimetria o fotografia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - d) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale si attesta che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento in modo da garantirne stabilità. Tale autodichiarazione può essere resa nel corpo stesso della domanda;
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale si attesta la conformità dell'impianto pubblicitario allo strumento urbanistico vigente e l'assenza di vincoli paesaggistici o di altra natura e al presente regolamento;
 - f) copia del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora si verifichi la condizione di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
 - g) parere preventivo degli enti preposti al vincolo qualora sia richiesta la collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli

architettonici, ambientali e paesaggistici.

Art. 24

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Ufficio Tecnico – Area Edilizia Privata rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 25

Versamento dell'imposta

1. L'utilizzo di mezzi pubblicitari, ovvero l'effettuazione di messaggi promozionali sul territorio, è soggetto all'assolvimento della prescritta imposizione tributaria. L'Ufficio Tecnico- Area Edilizia Privata è tenuto a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate all'Ufficio Tributi.

Art. 26

Installazione del mezzo

1. Il mezzo pubblicitario deve essere installato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzatorio;

Art. 27

Variazione dei messaggi pubblicitari

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul cartello, sull'insegna o su altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita comunicazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La comunicazione è ammissibile solo qualora il nuovo messaggio pubblicitario abbia medesima posizione e dimensioni di quello preesistente, diversamente dovrà essere presentata nuova autorizzazione.

Art. 28

Termine di validità della autorizzazione

1. L'autorizzazione alla installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, qualora non sia altrimenti previsto dal presente Regolamento o da altre disposizioni di legge, ha validità illimitata e decade nel momento in cui l'interessato ne comunica la sua rimozione all'ufficio competente documentandone fotograficamente la sua dismissione.
2. I provvedimenti già emessi e in corso di validità al momento dell'approvazione del presente regolamento vengono tacitamente rinnovati qualora conformi allo stesso;
3. Allorquando ricorra l'intenzione di privarsi di mezzi pubblicitari prima della

scadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare la dichiarazione di rinuncia all'Ufficio Tecnico – Area Edilizia Privata.

Art. 29

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ufficio competente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Qualora il Comune realizzi lavori pubblici che comportino l'eliminazione o lo spostamento di impianti pubblicitari, il titolare dell'autorizzazione potrà richiedere che gli uffici comunali preposti indichino altra idonea collocazione del mezzo. Lo spostamento dell'impianto non comporta il rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 30

Decadenza della autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza della autorizzazione:
 - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - b) la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione;
 - c) il mancato ritiro della autorizzazione entro 60 giorni successivi al rilascio di essa.

Art. 31

Annullamento e revoca della autorizzazione

1. L'annullamento della autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento

che ha portato al rilascio della stessa.

2. E' altresì ammessa la revoca della autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
3. L'autorizzazione può inoltre essere revocata qualora, inutilmente diffidato, il titolare non adempia agli obblighi di cui all'art. 37.

CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 Vigilanza

1. La Polizia Locale e gli altri Organi abilitati ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono tenuti a vigilare, nel rispetto del principio di territorialità, sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Qualunque inadempienza alle stesse venga rilevata dagli Agenti dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale ai responsabili della violazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del C.d.S.. Gli stessi organi accertatori trasmetteranno copia del verbale di contestazione al competente ente proprietario della strada al fine dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, delle sanzioni accessorie di cui ai commi 13-bis., 13-ter., 13-quater (rimozione mezzi pubblicitari).

Art. 33 Applicazione ed entità delle sanzioni

1. La disciplina sanzionatoria in materia di pubblicità sulle strade o in vista di esse è dettata dall'art. 23, commi 11, 12, 13, 13-bis., 13-ter., 13-quater del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285, a cui si uniforma il presente regolamento, che dispone:
7. Per la violazione alle norme di cui al presente regolamento, non riconducibili alla disciplina dei mezzi pubblicitari previsti e definiti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, si applicano le seguenti sanzioni :

Casistiche di violazione alla norma con relativo importo da applicare:

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| ASSENZA INSTALLAZIONE | AUTORIZZAZIONE ALLA | €. 500,00 |
| IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE (se sanabile) | | €. 250,00 |

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 34
Termini di adeguamento

1. Per i mezzi pubblicitari già esistenti in virtù di precedenti autorizzazioni non sussiste l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del presente Regolamento, salvo il caso in cui siano apportate modifiche strutturali o intervengano variazioni nella denominazione o ragione sociale dell'attività da riprodurre sugli stessi.

Art. 35
Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, oltre alle leggi speciali in materia di pubblicità.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.

- Principi generali Art. 1
- Priorità Art. 2
- Definizione dei mezzi pubblicitari Art. 3
- Caratteristiche dei mezzi pubblicitari Art. 4
- Individuazione centri abitati Art. 5
- Vincoli paesaggistici e ambientali Art. 6
- Parchi e aree verdi comunali Art. 7

CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE

- Insegne di esercizio Art. 8
- Preinsegne Art. 9
- Cartelli Art. 10
- Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
vele e cavalletti Art. 11
- Pubblicità nei cantieri edili Art. 12
- Segni orizzontali reclamistici Art. 13
- Targhe Art. 14
- Tende Art. 15
- Cassonetti a pubblicità intercambiabile Art. 16
- Impianti di pubblicità o propaganda Art. 17
- Pubblicità sui veicoli Art. 18
- Sponsorizzazione spazi a verde
attrezzato "adotta un'aiuola" Art. 19

CAPO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE

- Regime autorizzatorio Art. 20
- Scritte adesive su vetrine Art. 21
- Nulla osta ente proprietario della Strada Art. 22
- Presentazione della domanda al SUAP Art. 23
- Rilascio o diniego dell'autorizzazione Art. 24
- Versamento dell'imposta Art. 25
- Installazione del mezzo Art. 26
- Variazione dei messaggi pubblicitari Art. 27
- Termine di validità della autorizzazione Art. 28
- Obblighi del titolare dell'autorizzazione Art. 29

- Decadenza della autorizzazione Art. 30
- Annullamento e revoca della autorizzazione Art. 31

CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI

- Vigilanza Art. 32
- Applicazione ed entità delle sanzioni Art. 33

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Termini di adeguamento Art. 34
 - Rinvio Art. 35
-